

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI ORDINARI NELL'ASSEMBLEA DI ASSICASSA

Art. 1

Ai sensi dell' art. 14 dello Statuto, la procedura per la designazione dei Rappresentanti dei Soci ordinari nell' Assemblea di Assicassa (di seguito definita anche "Cassa") è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2

Ogni azienda i cui lavoratori dipendenti e parasubordinati risultino iscritti ad Assicassa da almeno 120 giorni, designa un Rappresentante individuato tra i predetti lavoratori che siano soci ordinari della Cassa ed in regola con la contribuzione.

Ogni Associazione professionale e/o di categoria i cui aderenti risultino iscritti ad Assicassa da almeno 120 giorni, designa un Rappresentante individuato tra i propri aderenti che siano soci ordinari della Cassa ed in regola con la contribuzione.

Ogni azienda e ogni Associazione professionale e/o di categoria deve comunicare ad Assicassa il nominativo del Rappresentante, rispettivamente, dei propri dipendenti o dei propri aderenti, unitamente ai dati anagrafici dello stesso, alla qualifica professionale e all'indirizzo.

La comunicazione deve pervenire ad Assicassa mediante lettera raccomandata A/R entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione del Rappresentante trasmessa da Assicassa. Detta richiesta sarà accompagnata da copia dello Statuto e del Regolamento di Assicassa, nonché da copia del presente Regolamento elettorale.

Il Rappresentante resta in carica tre esercizi e può essere ridesignato.

Qualora il Rappresentante nel corso del mandato cessi dalla carica per qualsiasi motivo, l'azienda o l'Associazione professionale e/o di categoria di appartenenza, provvede a designare un sostituto.

Tutti i rappresentanti, compresi quelli designati nel corso del mandato decadono con la scadenza prevista per il rinnovo degli organi sociali.

L'azienda o l'Associazione professionale e/o di categoria provvede a comunicare il nominativo del sostituto, unitamente ai dati anagrafici dello stesso, alla qualifica professionale e all'indirizzo, nei tempi e con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo.

Art. 3

Entro 30 giorni dalla scadenza della carica di ciascun Rappresentante, ogni azienda e ogni Associazione professionale e/o di categoria, deve comunicare ad Assicassa mediante lettera raccomandata A/R, il nominativo del nuovo Rappresentante, rispettivamente dei propri dipendenti o dei propri aderenti, unitamente ai dati anagrafici dello stesso, alla qualifica professionale e all'indirizzo.

Art. 4

Il mancato rispetto da parte da parte dell' Azienda o dell'Associazione professionale e/o di categoria delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, determinerà la mancata rappresentanza, rispettivamente dei propri dipendenti o dei propri aderenti, in Assemblea.

Art. 5

Tutte le comunicazioni pervenute ad Assicassa in ordine alla designazione dei Rappresentanti dei Soci ordinari in Assemblea sono conservate, a cura del Consiglio di Amministrazione, agli atti della Cassa.

Art. 6

Assicassa inoltra, salvo diversa ed esplicita indicazione scritta, le comunicazioni e le convocazioni a ciascun Rappresentante presso l'indirizzo del medesimo comunicato alla Cassa.

Per i Rappresentanti che siano lavoratori dipendenti, le comunicazioni e le convocazioni di cui al comma precedente, potranno essere effettuate anche presso la sede legale dell'azienda di appartenenza.

Art. 7

Il presente regolamento può essere modificato o integrato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Assicassa.

Disposizione Transitoria

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 2004, entra in vigore il 1° Gennaio 2005.